



COMUNE DI CONDRÒ (ME)

Cod. Fisc. – 82001280831 Part. IVA – 00437320831

<http://www.comune.condro.me.it/> - e mail: protocollo@comune.condro.me.it

+39 090 937000 - Via Roma, 42 – 98040 **CONDRO**

ORDINANZA NR. 4

OGGETTO: Prevenzione rischio incendi e pulizia fondi incolti anno 2021

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225

Visto il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;

Visto Il comma 2 dell'art.34 della L.R. n. 16/96 e l'articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 novembre 2000, n.353, che determinano il periodo a rischio di incendio boschivo, nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno;

Vista la Legge Regionale 16 agosto 1974, n. 36;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;

Visto l'art. 34 della Legge Regionale 29 dicembre 1975, n. 88, di recepimento della legge 1 marzo 1975, n.47, che istituiva, in seno al Corpo forestale della Regione Siciliana, il Servizio Antincendi Boschivi, cui viene affidato il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi;

Vista la Legge n.353 del 2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che all'articolo 3 recepisce, nell'ambito del territorio regionale, le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n°353;

Visto il d.lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;

Visto il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. 17/10/2014, n. 44 “*Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi*”;

Visto il d.lgs. n. 1 del 2018 “*Codice di protezione civile*” che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all'art. 16, comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il vigente “*Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi*” approvato il 12 dicembre 2020 e pubblicato sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana in adempimento di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della Legge 353/2000;

Considerato che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n. 205 è stato modificato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, riordinando la materia ambientale con il precipuo compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

Visto l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 24 Giugno 2014 n. 91 che modifica l'art. 256/bis del decreto Legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, e prevede che tali disposizioni *non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata*”;

Considerato che l'art. 14, comma 8, della Legge 11 Agosto 2014 n. 116 introduce, all'art. 182 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, l'art. 6/bis il quale considera normali pratiche agricole il raggruppamento e bruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco delle stesse. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 34 della Legge Regionale 6 Aprile 1996 n. 16 e dell'articolo 3, comma 3, lettera c, della Legge 21 Novembre 2000 n. 353, viene fissato nel periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre di ogni anno, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è vietata.

Rilevato che la stagione estiva, comporta un alto pericolo d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Considerato altresì che la presenza di taluni terreni incolti, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi e arbusti oggetto di deposito eterogenei, può provocare per incuria seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni genere e specie;

Dato atto che sono altresì presenti aree private poste a confine di strade aperte al pubblico che, a causa della mancata regolarizzazione di siepi o potatura di alberature sporgenti oltre il ciglio stradale, determinano problemi di scarsa visibilità, con conseguente pregiudizio alla sicurezza della circolazione, sia veicolare che pedonale;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Vista la direttiva del Presidente della Regione Sicilia. Prot. n° 20310 del 26.04.2018;

Vista la nota della Prefettura di Messina - Area V - Protezione Civile - Prot. Uscita N.0049469 del 27/05/2021;

Visti:

- gli artt. 14 e 29 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

- la Legge 12 Luglio 2012 n. 100 e s.m.i. “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 Maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile*”;
- gli artt. 423, 423/bis, 449, 650 e 651 del Codice Penale;
- l’O.R.E.L. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

ART. 1

- 1) ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
- 2) è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 01 giugno al 30 settembre;
- 3) dal 01 giugno al 30 giugno e dal 01 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, e consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
 - **la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;**
 - dall’accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - possono essere destinati alla combustione all’aperto cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
 - e comunque vietata l’accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud- Est (scirocco).
- 4) di non accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare – metalli nei boschi (o comunque alberati), nei terreni cespugliati o ricoperti di alta o bassa vegetazione in genere;
- 5) di non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
- 6) di non sostare con il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione, che possa determinare l’innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non sfaltata;
- 7) di non compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati o comunque ricoperti di vegetazione;

ART. 2

Nel rispetto delle date e secondo le modalità indicate nell’art. 1 della presente ordinanza, i proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali, di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con aree verdi annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali

ed artigianali con annesse aree pertinenziali **dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a propria cura e spese** dei terreni invasi dalla vegetazione, mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare, dovranno provvedere alla ripulitura di siepi, stoppie e rami, che si protendono sul ciglio stradale ed effettuando appositi viali parafuoco, con l'allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, o altro materiale che possa favorire l'insorgere di incendi o la propagazione del fuoco. I relativi residui dovranno essere allontanati da tali siti lasciando una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a metri 10, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

ART. 3

Nei lavori di agricoltura, debbono adottarsi le seguenti precauzioni:

- 1) i cumuli derivanti da operazioni di decespugliamento o da operazioni di raccolta, dovranno essere posizionati in area completamente sgombra da vegetazione per un raggio di almeno metri 6 e posti uno dall'altro (nel caso di più cumuli) ad una altrettanta distanza;
- 2) il tubo di scarico di eventuali mezzi impiegati (motocoltivatori, trattori, ecc.) dovrà essere munito di schermo parafaville;
- 3) eventuali materie o prodotti combustibili dovranno essere posti, preferibilmente in luoghi chiusi in muratura, bene areati e custoditi. Ove ciò non fosse possibile, debbono essere posizionati in terreno sgombro per una distanza non inferiore a metri 10 dalle macchine e da qualsiasi altro materiale infiammabile (stoppie, cataste di legno, cumuli, ecc.);
- 4) il rifornimento delle macchine deve avvenire esclusivamente a motore spento;
- 5) adottare tutte le misure di precauzione che il singolo caso richiede;
- 6) nelle giornate di eccessiva calura o di vento, chi ha in corso lavori agricoli, dovrà intensificare la vigilanza al fine di scongiurare incendi;
- 7) i detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stalle e di qualsiasi altra costruzione ed - impianto agricolo, dovrà lasciare attorno ad essi una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, sterpi, rami ed altro materiale infiammabile, di almeno metri 50,00;

ART. 4 – Sanzioni.

Le sanzioni che saranno applicate, per inosservanza della presente, saranno le seguenti:

- a. Chi non ha provveduto alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche ed al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 29 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i. da € **155,00** a € **624,00**, oltre al rimborso delle spese di pulitura eseguite d'ufficio;
- b. Chi non allontana immediatamente dalle scarpate e dai cigli della strada i residui provenienti dalla pulitura delle campagne per depositarle ed eventualmente distruggerli, se ne ricorrono le caratteristiche e possibilità, **assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti**, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € **300,00** a € **3.000,00**, ai sensi dell'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006, come modificato dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 205 del 3 Dicembre 2010;
- c. Chi non osserva le cautele e le norme di prevenzione di cui all'art. 3, è punito con la sanzione da € **77,47** a € **129,11**;
- d. Chi viola gli **art. 1 e 4 (accensione fuochi)** senza che al fatto conseguano incendi, è punito con la sanzione da € **516,00** a € **3.098,00** ai sensi dell'art. 59 comma 1, e art. 17/bis comma 1 del T.U.L.P.S. 18 Giugno 1931 n. 773;

- e. Chi provoca incendi, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n. 16 del 6 Aprile 1996, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € **51,65** a € **258,23**, per ettaro o frazione di ettaro incendiato. Sono fatte salve ulteriori sanzioni civili e penali se il fatto costituisce danno più grave nei confronti della pubblica collettività e/o di terzi;
- f. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353;

In ogni caso, si applicano le sanzioni previste dal vigente codice penale ed in particolare quanto disposto:

- **Art. 423 del C.P. – Incendio** – Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione - da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica;
- **Art. 423 bis. del C.P. – Incendio boschivo.** Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
- **Art. 449 del C.P. – Chiunque cagiona per colpa un incendio.....è punito con la reclusione da uno a cinque anni;**
- **Art. 650 del C.P. – Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità** – Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00;
- **Art. 651 del C.P. – Rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale** – Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a € 206,00;

ART. 5 – Esecuzione dei lavori in danno

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

AVVERTE

Divieti nelle aree percorse dal fuoco

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

- 3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco e inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

Sanzioni per i trasgressori ai divieti

- 1) nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
- 2) nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00;
- 3) la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco e punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio o tema che, per le specifiche circostanze, un incendio possa sfuggire al controllo e possa propagarsi, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo perché avviano le operazioni di spegnimento provvedendo, nel contempo, a chiamare immediatamente una delle seguenti Amministrazioni:
 - **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (115)**
 - **Corpo Forestale (1515)**
 - **Comando Provinciale dei Carabinieri (112)**
 - **Stazione Carabinieri di San Pier Niceto (090 9975010)**
 - **Questura (113)**

DISPONE

- che la presente Ordinanza abbia decorrenza ed efficacia immediata;
- che venga portata a conoscenza mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserendola nel sito ufficiale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa, alla Prefettura di Messina - U.T.G. di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina,

al Distaccamento delle Foreste di Rometta, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Palermo, al Dipartimento Provinciale di Protezione Civile di Messina; al Comando Stazione dei Carabinieri di San Pier Niceto.

INFORMA

Che, a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Condrò, 31-05-2021

Il Sindaco

F.to Catanese Giuseppe Pietro

Il presente atto è stato pubblicato all'albo comunale dal 31-05-2021 al 15-06-2021 con il n°**343** del Registro delle Pubblicazioni.

Il Messo Comunale

F.to Bongiovanni Vito
